

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.384

del 09.10.2003

O G G E T T O

Mangiatori Francesca c/ Comune di Molfetta. Risarcimento danni da sinistro avvenuto il 17.8.1996. Sentenza n.92/03 del Tribunale di Molfetta.

L'anno duemilatre, il giorno nove del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 14.10.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n.498 in data 28/06/99, con cui l'Ente si costituì in giudizio dinanzi al Tribunale di Molfetta per resistere al ricorso per riassunzione promosso dalla Sig.ra Francesca Mangiatori per ottenere il risarcimento dei danni quantificati in **£.18.167.050-** subiti a causa di un tombino per acque reflue che era ceduto sotto il peso della gamba sinistra al mercato ortofrutticolo di piazza Gramsci il giorno 17 agosto 1996;

Preso atto che la difesa dell'Ente fu affidata all'Avv. Donato Chiariello, essendo deceduto l'Avv. Andrea Vilardi originariamente incaricato con delibera n.79 del 02/02/1998;

Vista la sentenza n.92/03 emanata dal Tribunale di Molfetta, con cui – acclarata la responsabilità dell'Ente ex art.2043 C.C. essendo stato accertato che il tombino era fessurato e privo di idonea protezione – il Comune è stato condannato a pagare la somma di **€.2.880,00#** più interessi e spese processuali;

Vista la relazione del Responsabile dell'U. A. Affari Legali che esprime parere sfavorevole alla impugnazione in appello della sentenza;

Vista la nota dell'Avv. Chiariello prot. n.31256 del 03/07/2003, il quale sottolinea la notevole riduzione del risarcimento danni operata dal giudice con la sentenza, rispetto alla domanda giudiziale della parte attrice;

Vista la nota dello stesso avvocato prot. n. 38066 del 13/08/03, il quale afferma che vi sono ottime possibilità in appello di vincere la causa;

Ritenuto, però, di non appellare la sentenza n.92/03, condividendo il parere dell'ufficio Legale e le sue motivazioni, qui di seguito riportate:

- La condanna dell'Ente è ben argomentata essendo stato accertato che il tombino era fessurato e privo di idonea protezione, per cui ben difficile si appalesa un orientamento favorevole del giudice dell'appello;
- La sentenza è benevola col Comune con riferimento al quantum, dato che è stato notevolmente ridotto l'ammontare del risarcimento rispetto alla domanda giudiziale dell'attore (**€.2.880,00#** rispetto a **£.18.000.000-**);

- L'ammontare della somma (**€2.880,00#**) è inferiore persino alla ipotesi di transazione portata a suo tempo al vaglio della Giunta (**€12.000.000**), come ha sottolineato anche il Ns. legale con nota del 03/07/03 prot. n.31256;
- Gli interessi legali sono fatti decorrere dalla data della sentenza stessa (19/06/03) anziché dalla data della domanda (08/01/1997), come avviene di solito;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma1°, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18/08/2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE. LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) Per quanto in narrativa, non proporre appello avverso la sentenza n.92/03 del Tribunale di Molfetta nella causa civile "Mangiatordi Francesca c/Comune di Molfetta" in conformità al parere in tal senso espresso dall'ufficio Legale;
- 2) Designare responsabile del procedimento il Dr. Pasquale la Forgia;
- 3) Trasmettere il presente deliberato, ad avvenuta sua esecutività, all'Avv. Donato Chiariello e al Responsabile dell'U. A. Affari Legali;
- 4) Demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti relativi alla liquidazione delle somme poste a carico del Comune dalla sentenza.